

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2237)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 3886)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1987*

Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria
del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria « D ».

Art. 2.

1. La legge 11 novembre 1982, n. 861, è abrogata.

Art. 3.

1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta, ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorchè non più in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.